



Tribunale Ordinario di Avellino

Ordinanza ex art. 702bis c.p.c.

Il Giudice

- letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 24/10/2024;

Sul ricorso

- letto, in particolare, il ricorso presentato ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. da *Parte_1* (C.F./P.IVA: *C.F._1*) nei confronti di *Controparte_1*, al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: [...] In via preliminare e nel merito, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, ordinare la restituzione dell'importo pagato per somme non dovute, a seguito di numerose minacce estorsive anche via WhatsApp, della fattura n° 21175989948 del 20.4.2021 di € 687,36 emessa da *CP_1* intestata al ricorrente; - Condannare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 50,00, ovvero per quella maggiore o minore che l'Ill.mo G.I. riterrà congrua, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento che il Giudice vorrà adottare a favore del ricorrente; - Condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e materiali in favore del ricorrente nella somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario. [...];

- tenuto conto, nei termini di cui in seguito, delle difese spiegate dalla medesima parte resistente, *Controparte_1* (C.F./P.IVA: *P.IVA_1*), regolarmente costituitasi in giudizio, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: [...] - in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso introduttivo per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per eccessiva indeterminatezza e genericità del petitum e della causa petendi ex artt. 163 e 164 c.p.c.; - nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, in ogni sua parte, l'avverso ricorso, in quanto infondato e non provato. Con vittoria di spese e compensi [...];

- valutata, per quanto di ragione, la documentazione in atti e le ulteriori risultanze processualmente acquisite;

- rilevato che, stante la natura sommaria e non piena del procedimento azionato, la delibazione nel merito della controversia deve avvenire all'esito dei soli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto, pena una sostanziale vanificazione della scelta dei ricorrenti per un rito diverso da quello ordinario;

- ritenuto che, nel caso di specie, come efficacemente eccepito da parte resistente, la domanda di parte resistente debba essere dichiarata improcedibile per le ragioni di cui in seguito;

- rilevato infatti che per le controversie in materia di gas ed energia elettrica dal 1° gennaio 2017 è in vigore l'obbligo di esperimento del tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;

- rilevato in particolare che con la delibera 209/2016/E/COM, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato il "*Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità*" (Testo Integrato Conciliazione-TICO), in attuazione della legge istitutiva dell'Autorità (Legge 481/1995, art. 2 co. 24, lettera b) e del Codice del consumo (art. 141 co. 6 lett. c), che definisce la procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione *condizione di procedibilità per l'azione giudiziale*;

- considerato che gli articoli 6.1 e 6.2 del Testo integrato Conciliazione prevedono che: "*Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo*";

- ritenuto che il mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 24 lett. b) della L. 14 novembre 1995, n. 481 e 141 comma 6, lett. c) del Codice del Consumo non comporti automaticamente l'improcedibilità della domanda, posto che secondo condivisa giurisprudenza, può essere concesso un termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, in linea con quanto previsto, normativamente, per altre fattispecie in cui l'espletamento della procedura di mediazione o negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (v. sul punto Sez. U, Sentenza n. 8241 del 28/04/2020, la quale afferma, seppur con riguardo alla materia delle telecomunicazioni, che "*il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all'esito di esso, non potendosi definire, come nell'ipotesi dell'improponibilità, con una pronuncia in rito*");

- rilevato che il predetto termine è stato concesso a parte ricorrente, in qualità di utente consumatore (v. ordinanza del 23/05/2023), e il medesimo tuttavia non ha provveduto, o comunque non ha dato prova di aver provveduto, nel termine all'uopo

assegnatogli (*id est*: 120giorni a decorrere dalla citata ordinanza del 23/05/2023), ad attivare la conciliazione (v. sul punto ordinanza del 16/05/2024);

- ritenuto che non possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità con il tentativo esperito in data 22.04.2022 presso *Organizzazione_1* (v. documentazione depositata da parte attrice in data 04.05.2022), atteso che l'organismo di mediazione adito non risulta iscritto nell'elenco degli organismi *_____* pubblicato sul sito web dell' *Org_3* Regolazione *Organizzazione_4* cui fa riferimento l'art. 3 dell'Allegato A alla deliberazione 209/2016/E/com (come integrata e modificata dalla deliberazione 383/2016/E/com e dalla deliberazione 355/2018/R/com);

- ritenuto quindi che, in applicazione della normativa e della giurisprudenza richiamata, la domanda di parte ricorrente debba essere dichiarata improcedibile per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, con il conseguenziale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile nel presente giudizio;

Sulle spese

- rilevato che in sede di procedimento sommario di cognizione il giudice è tenuto in ogni caso a provvedere sulle spese del procedimento;

- ritenuto che la declaratoria di improcedibilità del ricorso comporti la condanna di parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 1.100,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.

PTM

il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

dichiara

improcedibile la domanda, così come proposta;

condanna

parte ricorrente, *Parte_1*, alla rifusione in favore di parte resistente, *Controparte_1*, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 662,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi.

Così deciso in data 28/10/2024

Il Giudice
dott. Antonio Pasquariello